

	<p>ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE "GINO ZAPPA"</p> <p>Via Achille Grandi, 4 - 21047 Saronno (VA) Telefono: 02 960 31 66 - Fax: 02 967 014 31 Cod.Univ.Uff.: UFMUGQ - Cod.Fisc.: 94000170129 - Cod.Mecc.: VATD08000G E-mail: vatd08000g@istruzione.it - Sito web: www.itezappa.edu.it</p>	
---	---	---

**A tutti Docenti
Ai Genitori
Al Personale Ata
Al Sito web**

Oggetto: Somministrazione di farmaci SALVAVITA e/o farmaci INDISPENSABILI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATO che la somministrazione dei farmaci SALVAVITA e/o farmaci INDISPENSABILI", in orario scolastico riguarda due fondamentali diritti della persona sanciti dalla Costituzione, il diritto alla salute (art. 32) e il diritto allo studio (artt. 3, 33 e 34),

CONSIDERATA la Dichiarazione dei diritti del bambino, approvata dall'ONU il 20 novembre 1959, che afferma che va garantito ai bambini il diritto ai mezzi che consentono lo sviluppo in modo sano e normale sul piano fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale;

VISTO il Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Marzo 1999 n. 275 concernente il regolamento per l'Autonomia scolastica;

VISTA la Legge 8 novembre 2000 n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi sociali;

VISTO il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, concernente "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la nota MIUR protocollo n. 2312/Dip/Segr. del 25.11.2005 con la quale sono inviate le "Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico" a firma dei Ministri del MIUR e della salute;

PREMESSO che "la somministrazione dei farmaci deve avvenire sulla base di specifiche autorizzazioni (medico e famiglia) e che non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto" (art. 2 delle suddette Linee Guida);

CONSIDERATO che l'omissione nella somministrazione di farmaci salvavita potrebbe causare gravi danni alla persona che ne necessita;

DISPONE

Art.1

che venga rispettata la seguente procedura per quanto previsto in oggetto.

Art.2

Somministrazione di Farmaci In Orario Scolastico e nei Locali Scolastici

La somministrazione di farmaci in orario scolastico e nei locali scolastici deve essere formalmente richiesta dai genitori delle studentesse e degli studenti o dagli esercitanti la potestà genitoriale.

La richiesta dovrà essere corredata di certificazione medica con attestazione per la somministrazione dei farmaci nei locali e in orario scolastico e del piano terapeutico.

Il DS ricevuta la richiesta della famiglia, nel più breve tempo possibile, di norma entro una settimana:

- **Verifica**, la fattibilità di attuazione della richiesta, ovvero esamina gli ambienti, le attrezzature e valuta la disponibilità del personale che ha manifestato volontà alla somministrazione di farmaci;
- **Verifica**, l'esigenza di formazione specifica, nel qual caso provvederà a prendere i dovuti contatti con ASL per fissare i termini e le modalità della formazione del personale stesso.
- **Provvede a** convocare la famiglia, a tutela della privacy, per ottenere il consenso scritto sull'informazione da dare alle studentesse, agli studenti e al personale interessato, per indicare il locale nel quale sarà prestata assistenza alla studentessa o allo studente, per ricevere eventuali informazioni sulle modalità di conservazione del farmaco e nel caso di autosomministrazione del farmaco conservato nello zaino/astuccio del figlio, essere informati sui tempi e sui modi della somministrazione stessa. In tale occasione sono concordate con la famiglia le modalità di intervento della stessa in caso particolare e straordinario di possibile assenza del personale dichiaratosi disponibile e quindi incaricato della somministrazione del farmaco.
- **Provvede a** stendere il Piano di Intervento Personalizzato, PIP, con il medico, il personale resosi disponibile, i genitori.

Il genitore firmerà il verbale di consegna del farmaco in segreteria.

Il personale formato potrà procedere alla somministrazione del farmaco attenendosi alle indicazioni del piano terapeutico e del Piano di Intervento Personalizzato, PIP.

Art.3

Auto Somministrazione

La norma prevede l'autosomministrazione dei farmaci per casi specifici riguardanti studentesse/studenti di età inferiore ai 14 anni, d'intesa con l'ASL e la famiglia. A tale scopo, l'autorizzazione medica dovrà riportare, oltre agli altri punti richiesti, anche la dicitura che: **"il minore può auto-somministrarsi la terapia farmacologica sorvegliato dal personale della scuola"**. L'autorizzazione dei genitori all'auto-somministrazione deve essere presentata per iscritto con assunzione di responsabilità anche in merito all'autonomia di conservazione del farmaco.

Art.4

Luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci

Il docente fiduciario propone al Dirigente scolastico i luoghi fisici idonei per:

- la conservazione;
- la somministrazione o l'autosomministrazione dei farmaci. La somministrazione di farmaci mediante aghi deve avvenire in un luogo appartato, anche per garantire l'incolumità dei compagni.

I genitori firmano l'assenso alla conservazione e alla somministrazione nei luoghi individuati.

Art.5

Durata della terapia/attività a supporto di alcune funzioni vitali

L'autorizzazione per la somministrazione di farmaci in orario scolastico deve contenere anche l'indicazione della durata dell'intervento, che può essere fatta per un periodo predefinito o a lungo termine, secondo l'indicazione del medico curante.

La certificazione medica, presentata dai genitori, ha validità per l'anno scolastico in corso e va rinnovata ad inizio di ogni anno scolastico ed in corso dello stesso, se necessario. Si ricorda che a fine anno scolastico sarà opportuno stilare un verbale per l'avvenuta riconsegna del farmaco da parte della scuola ai genitori.

Art.6

Modifiche o sospensione della terapia

In caso di modifiche dell'intervento (posologia/modalità di somministrazione) o di sospensione della cura e a seguito di nuova prescrizione del medico curante, la famiglia deve fornire tempestivamente tale informazione insieme alla prescrizione del medico curante, affinché sia predisposta nuova autorizzazione di modifica o di sospensione da trasmettere alla scuola.

Art. 7

Partecipazione a uscite didattiche e/o visite scolastiche

La somministrazione del farmaco autorizzata in orario scolastico deve essere garantita durante le uscite didattiche, le visite e le gite scolastiche secondo modalità organizzative da concordare dai docenti direttamente coinvolti, con il Dirigente scolastico e con la famiglia.

Art. 8

Gestione delle emergenze

Resta prescritto il ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l'inadeguatezza dei provvedimenti programmati per i casi concreti presentatisi, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza.

Art.9

Non disponibilità del personale della scuola

Qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale, o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l'assistenza sanitaria, il Dirigente scolastico può procedere, nell'ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di

autonomia scolastica, all'individuazione di altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, il Dirigente scolastico può provvedere all'attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il ricorso a Enti e Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana).

In difetto delle condizioni sopradescritte, il Dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata:

- a.** ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale;
- b.** al Sindaco del Comune di residenza della studentessa/studente per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Art.10 **Gestione dell'emergenza**

Nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere dal portare il normale soccorso ed è obbligatorio, comunque, fare ricorso al 112 avvertendo contemporaneamente la famiglia.

Art. 11

NON SONO AMMESSE DEROGHE ALLE PROCEDURE INDICATE.

In Allegato:

- **ALLEGATO 1** Certificazione medica con attestazione per la somministrazione dei farmaci nei locali
ed in orario scolastico e Piano Terapeutico
- **ALLEGATO 2** Richiesta di somministrazione farmaci nei locali ed in orario scolastico
- **ALLEGATO 3** Verbale di consegna alla scuola del farmaco
- **ALLEGATO 4** disponibilità del personale alla somministrazione
- **ALLEGATO 5** richiesta di formazione specifica alla ASL

Saronno, 24 settembre 2024

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angelica de Angelis